

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 25 gennaio 2024

**16) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)**

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. \* con studio in \*, la quale ha domandato delucidazioni in materia di incompatibilità nell'assumere un incarico di assistenza legale di una costituenda parte civile in un procedimento per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nel quale il legale abbia già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in qualità di difensore d'ufficio dell'ex coniuge;
- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;
- ritenuto che la richiesta di parere, pur come formulata ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

L'art. 24 del codice deontologico prevede che: *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*; ciò posto, va ulteriormente rilevato che l'art. 68, comma 1, del codice deontologico dispone che: *"L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale"*; ulteriormente specificando, al comma 3, che: *"In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito"*.

Con specifico riferimento, poi, al difensore d'ufficio, preme rilevare che, come noto, vi è una sostanziale equiparazione tra la difesa di ufficio e quella di fiducia e, pertanto, al di là dell'attività effettivamente svolta, l'avvenuto conferimento dell'incarico defensionale d'ufficio, all'esito della notifica dell'art. 415-bis c.p.p., appare assumere portata rilevante.

In effetti, l'insegnamento del C.N.F. in materia è costante nell'affermare che *"Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 25 luglio 2023).

Come noto, poi, il conflitto di interessi integra una fattispecie di pericolo e, pertanto, perché si verifichi l'illecito è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo.

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene che l'Avvocato debba astenersi dall'assumere l'incarico nei confronti della costituenda parte civile,

laddove abbia già assunto il ruolo di difensore d'ufficio nei confronti dell'indagato/imputato.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*

F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*

F.to Avv. Federico Squartecchia